Capitolo XXXIII

i beni TEMPORali DElLA chiesa

1. Principi fondamentali

a) I beni temporali al servizio della missione della Chiesa

"La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri" (can. 1254 § 1). L’affermazione di tale principio deriva, in parte, dal pericolo di possibili *spiritualismi*, che potrebbero sottovalutare la dimensione umana e visibile della Chiesa (*vedi* II, 4) e le necessità, anche economiche, che comporta (cf. GS, 76); e, in parte, da visioni *stataliste* che pretenderebbero limitare indebitamente la capacità patrimoniale della Chiesa, condizionando così il pieno esercizio della libertà religiosa (cf. DH, 4 e 13; *vedi* XXXVII, 3, b).

Non si tratta, tuttavia, di un principio assoluto: la capacità patrimoniale della Chiesa non si giustifica con finalità di influenza temporale (cf. GS, 42), né è illimitata; essa è essenzialmente subordinata al compimento dei *fini* propri, che "sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri" (can. 1254 § 2; cf. PO, 17).

b) Soggetti con capacità patrimoniale

Hanno capacità di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali nell’ordinamento canonico: *a)* La *Chiesa universale* e la *Sede Apostolica*; *b)* Le altre *persone giuridiche pubbliche* (circoscrizioni ecclesiastiche, parrocchie, seminari, istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, associazioni pubbliche, ecc.); *c)* Le *persone giuridiche private* (cf. can. 1255).

Evidentemente, anche le *persone fisiche* godono di tale capacità, ma il Diritto canonico, salvo in alcune questioni (cf., per es., quelle del can. 1269 o del can. 1299, e la disciplina delle cause pie; *vedi infra*: 6), non regola direttamente la loro attività patrimoniale nel Libro V del CIC, che si limita a stabilire norme sui beni delle persone giuridiche e, soprattutto, sui *beni ecclesiastici* (*vedi infra*: 1, c).

Il *dominium* sui beni (la *proprietà*, con annessi tutti i diritti e l’effettivo *possesso*) spetta alla persona giuridica che li abbia acquistati legittimamente, e viene esercitato sempre sotto l’autorità suprema del Romano Pontefice (cf. can. 1256), in modo che, anche nell’attività patrimoniale, si mantenga l’unità della Chiesa, garantita dal Primato pontificio (*vedi infra*: 4, a).

c) I beni ecclesiastici

I beni che appartengono alle persone giuridiche pubbliche sono *beni ecclesiastici* e sono regolati dai canoni del Libro V del CIC — che, quando menzionano "la Chiesa", intendono riferirsi a tutte le persone giuridiche (cf. can. 1258) — e, a seconda dei casi, anche dagli statuti propri. Invece, i beni appartenenti alle persone giuridiche private non sono beni ecclesiastici, sono retti dai propri statuti e non dalle norme del CIC, a meno che non venga disposto espressamente altro (cf. can. 1257).

La *qualifica giuridica* di *beni ecclesiastici* è stabilita esclusivamente per determinare il regime giuridico di tali beni. Ma i beni delle persone giuridiche private sono regolati dai loro statuti — approvati dall’autorità ecclesiastica (*vedi* XI, 4) — nel contesto della loro cooperazione alla missione della Chiesa, cioé, anche vincolati dall’ordinazione ai fini propri della Chiesa (cf. can. 1254).

Studieremo qui di seguito gli aspetti principali del regime giuridico dei beni ecclesiastici.

2. L’acquisto dei beni da parte della Chiesa

Il CIC enuncia il principio generale secondo cui la Chiesa può acquistare beni in tutti i *giusti modi* di Diritto sia naturale sia positivo, alla stessa maniera di chiunque altro (cf. can. 1259).

Stabilito tale principio, il Libro V non contiene norme specifiche per la maggior parte di tali modi di acquisto (contiene solo alcune norme sulla *prescrizione* nei can. 1268-1270; *vedi* VII, 7), ma si concentra su un aspetto fondamentale, che diventa più evidente alla luce dell’ecclesiologia conciliare: la *corresponsabilità* di tutti i fedeli, anche in materia patrimoniale.

a) Dovere e diritto dei fedeli a sostenere economicamente la missione della Chiesa

"La Chiesa ha il diritto nativo di richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le finalità sue proprie" (can. 1260). Tale diritto nativo si basa sulla comune appartenenza di tutti i fedeli al Popolo di Dio, che li rende partecipi e responsabili della missione della Chiesa (*vedi* IX, 1).

Tutti i fedeli hanno, pertanto, il dovere di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché possa disporre dei mezzi necessari per sostenere i propri fini (cf. can. 222; *vedi* IX, 3, n); e godono — nella società e dinanzi lo Stato — della libertà di devolvere i beni temporali a favore della Chiesa (cf. can. 1261 § 1). Riflette tale corresponsabilità anche la norma che raccomanda agli amministratori dei beni ecclesiastici di *rendere conto* ai fedeli dei beni che donano alla Chiesa (cf. can. 1287 § 2).

Lo *ius exigendi* della Chiesa enunciato nel can. 1260 comporta la potestà di imporre tributi ai fedeli e alle persone giuridiche; tuttavia, il CIC non ha mantenuto nessun tributo ordinario per le persone fisiche — come erano, per es., le antiche *decime e le regalie sopra le decime* —, sebbene non sia escusa la possibilità di ricorrere a tale soluzione, in caso di necessità (cf. can. 1263). Il legislatore ha preferito appellarsi alla responsabilità generosa dei fedeli, in relazione alla quale il Vescovo diocesano è tenuto ad ammonire i fedeli nel modo opportuno, qualora ve ne sia urgenza (cf. can. 1261 § 2). Pertanto, l’aiuto dei fedeli avverrà ordinariamente sotto forma di *contributi e offerte volontarie*.

b) Contributi volontari dei fedeli

Le oblazioni o i contributi *volontari* — cioé, che non costituiscono adempimento di un determinato obbligo giuridico — possono essere *spontanei* o *sollecitati* dalla Chiesa. Il can. 1262 esorta i fedeli a prestare aiuto quando sono loro richieste sovvenzioni per le necessità della Chiesa, conformemente alle norme stabilite dalla conferenza episcopale.

Una delle forme — sebbene non l’unica — attraverso cui si richiede tale collaborazione economica è costituita dalle *collette* che si fanno ordinariamente nelle chiese per il sostentamento del culto e le opere di carità e apostolato.

Oltre alle collette e ai contributi ordinari, l’Ordinario del luogo può stabilire che si facciano in tutte le chiese e oratori abitualmente aperti ai fedeli — sebbene appartengano ad istituti religiosi — alcune collette *speciali* per determinate opere diocesane (per. es., il seminario: cf. can. 264 § 1), parrocchiali, nazionali o universali (cf., per es., can. 791,3.º). Tali collette non rimangono alle chiese o oratori, ma vengono inviate direttamente alla curia diocesana (cf. can. 1266).

Il can. 1265, relativo alle *questue*, vieta che persone private, fisiche o giuridiche, chiedano le elemosine per istituzioni o finalità pie senza licenza scritta dell’Ordinario del luogo.

Tale divieto esclude il Diritto dei religiosi mendicanti di chiedere l’elemosina, ma la conferenza episcopale può dare norme sulla questua delle elemosine che devono essere da tutti osservate, compresi i mendicanti (cf. can. 1265 § 2).

Le offerte devolute dai fedeli *spontaneamente* ai superiori o amministratori di qualsiasi persona giuridica (*vedi infra*: 4, c) si presumono fatte alla stessa persona giuridica, non a chi materialmente le riceve, e normalmente devono essere accettate. Se sono devolute per un fine determinato, una volta accettate, non possono essere destinate ad un altro fine (cf. can. 1267 §§ 1 e 3).

Per rifiutare legittimamente un’offerta volontaria è necessaria una *giusta* *causa*. Le persone giuridiche pubbliche necessitano, inoltre, della licenza dell’Ordinario del luogo, sia per rifiutare una donazione importante, che per accettare una donazione che comporta incarichi o condizioni (cf. can. 1267 § 2; *vedi infra*: 6).

c) Tasse e offerte in occasione di sacramenti e sacramentali

Il can. 1264 distingue fra le tasse e le offerte provenienti dai fedeli in occasione di certe celebrazioni.

Le *tasse* sono stabilite per determinati atti di *potestà esecutiva* (per atti di grazia ed altri equiparati: licenze, certificati, ecc.; e per l’esecuzione di rescritti della Sede Apostolica); o per atti della *potestà giudiziale* (cf., per es. can. 1649). La loro natura è *retributiva*: sono controprestazioni del servizio prestato dall’organizzazione ecclesiastica.

Le *offerte* date *in occasione* della celebrazione di sacramenti e sacramentali non sono tasse, né hanno carattere di *corrispettivo* dei sacramenti (sarebbe *simonia*: cf. can. 1380); esse sono oblazioni, fatte in una determinata occasione, con le quali i fedeli — secondo il can. 946, che fa riferimento agli *stipendi delle messe* (*vedi* XXVI, 3, d) — contribuiscono al bene della Chiesa e partecipano della sua sollecitudine per sostenere i ministri e le loro attività.

La Chiesa cerca di evitare attentamente anche la sola apparenza di interesse economico nell’amministrazione dei mezzi di salvezza; pertanto, tra le altre cose, insiste sul fatto che nessun fedele si veda discriminato o rimanga privo di tali celebrazioni per motivi economici (cf. per es., can. 947 e 945 § 2, sugli stipendi delle messe; can. 1181, sulle offerte funebri).

La riunione dei Vescovi della provincia ecclesiastica (*vedi* XIX, 2) deve stabilire, dall’inizio, le tasse — con approvazione della Sede Apostolica — e le offerte menzionate, perché vi sia uniformità in tutte le diocesi della provincia.

d) Tributi ecclesiastici

Precisando la disposizione generale del can. 1260, il can. 1263 riconosce e regola la *potestà impositiva* del Vescovo diocesano nell’ambito della sua giurisdizione, prevedendo la possibilità che questo imponga, ordinariamente, un contributo *non eccessivo e proporzionato ai redditi* delle persone giuridiche pubbliche soggette alla sua giurisdizione, dopo aver udito il consiglio degli affari economici e il consiglio presbiterale.

Unicamente per grave necessità e in via straordinaria — salvo che le leggi e le consuetudini particolari prevedano diritti più ampi—, il Vescovo diocesano potrebbe imporre anche un contributo non eccessivo alle altre persone giuridiche (sia private che pubbliche, non soggette alla sua giurisdizione) e ai singoli fedeli.

Il CIC regola in altro luogo il tributo a favore del seminario (*seminaristico*), che può essere imposto ordinariamente anche a persone giuridiche private (cf. can. 264).

e) Corresponsabilità della diocesi e della Sede Apostolica

La Sede Apostolica ha bisogno del contributo di tutte le Chiese per ottenere i mezzi necessari al suo servizio universale. Il CIC non stabilisce un contributo determinato per tale scopo, ma si limita a ricordare ai vescovi diocesani il loro dovere di contribuire a procurare i mezzi economici alla Santa Sede, secondo le possibilità delle loro diocesi, in ragione del vincolo di carità e di unità (cf. can. 1271).

La tradizione dell’"obolo di San Pietro", che è una colletta annuale per le necessità della Sede Apostolica, costituisce una delle modalità usuali di tale contributo; ma possono esserci anche altre collette ordinarie per determinate finalità, e contributi straordinari, spontanei o sollecitati dalla Santa Sede, per circostanze o necessità speciali.